

Tribunale di Piacenza, 9 luglio 2009 – Est. Morlini.

**Contratti – Approvazione specifica di clausole cd. vessatorie – Richiamo a tutte le clausole del contratto – Genericità – Invalidità.**

*Non soddisfa il requisito della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341, comma 2, codice civile, il richiamo a tutte indistintamente le clausole del contratto, comprese anche quelle non vessatorie, giacché la genericità di tale riferimento priva l'approvazione della specificità richiesta dall'art. 1341 citato. (am)*

**IL CASO.it**

omissis

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Nella presente controversia, F. V. s.a.s. di F. T., U. E. & C. s.a.s. propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo meglio indicato in dispositivo, emanato dal Tribunale di Piacenza su richiesta di N. E. di D. F. per il pagamento di un'inserzione pubblicitaria.

In particolare, preliminarmente viene contestata la competenza del Tribunale adito, sul presupposto della nullità della clausola n. 12 del contratto stipulato tra le parti, che prevede la competenza esclusiva del Foro di Piacenza, in quanto clausola vessatoria non ritualmente approvata per iscritto ex art. 1341 comma 2 c.p.c.

Resiste la N. E..

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

E' fondata l'eccezione di nullità sollevata da parte opponente in ordine alla clausola contrattuale che prevede la competenza esclusiva del Tribunale di Piacenza.

Sul punto, è di tutta evidenza che tale clausola, in quanto clausola di "deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria" contenuta nell'ambito di "condizioni generali di contratto" unilateralmente predisposte (cfr. all. 1 fascicolo di parte convenuta), deve essere, a pena di nullità, approvata per iscritto dall'aderente ex art. 1341 comma 2 c.p.c.

Ciò posto, è insegnamento del tutto consolidato in giurisprudenza, insegnamento che questo Giudice condivide e dal quale non vi è motivo di discostarsi, quello a tenore del quale, se, da un lato, l'approvazione della clausola ben può essere effettuata tramite il richiamo al numero della relativa pattuizione; dall'altro lato, non soddisfa il requisito della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341 comma 2 c.p.c., il richiamo a tutte indistintamente le clausole del contratto, comprese anche quelle non vessatorie, giacché la genericità di tale riferimento priva l'approvazione della specificità richiesta dall'art. 1341 c.c. (tra le tante, Cass. n. 24262/2008, Cass. n. 5733/2008, Cass. n. 7748/2007, Cass. n. 4452/2006, Cass. n. 13890/2005, Cass. n. 2719/2005, Cass. n. 18680/2003, Cass. n. 6510/2001, Cass. n. 2849/1998).

Ciò è proprio quello che si è verificato nel caso che qui occupa, atteso che il modulo unilateralmente predisposto prevede la specifica approvazione di tutte e 12, nessuna esclusa, le clausole delle quali si compone il contratto stipulato tra le parti, ivi quindi comprese anche le clausole pacificamente non vessatorie. Ne discende, in base ai principi sopra illustrati, la nullità della specifica approvazione della clausola n. 12 derogativa della competenza.

Detto della nullità della clausola derogativa della competenza, la competenza stessa non può che essere stabilita sulla base dei generali criteri di collegamento di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c., tutti pacificamente conducenti (sotto il profilo del foro del convenuto, del forum contractus e del forum destinatae solutionis), al Tribunale di Monza sezione distaccata Desio. L'opposto decreto ingiuntivo è quindi stato emesso da un Tribunale incompetente, e pertanto va dichiarata la sua nullità.

Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo in assenza di nota, sono quindi poste a carico della soccombente parte convenuta ed a favore della vittoriosa parte opponente.

il Tribunale di Piacenza in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti ogni diversa istanza disattesa

- dichiara la nullità della clausola n. 12 del contratto stipulato tra le parti e di cui al documento 1 del fascicolo di parte opposta;

- dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 1312/2007 emesso dal Tribunale di Piacenza il 7-8/9/2007, per essere competente a conoscere della controversia il Tribunale di Monza sezione distaccata di Desio;

- dichiara tenuta e condanna N. E. di D. F. a rifondere a F. V. s.a.s. di F. T., U. E. & C., le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € per 1.500 per diritti ed onorari, oltre IVA, CPA ed art. 14 TP.

Piacenza, 9/7/2009